

Provincia di Biella

Concessione preferenziale d'acqua pubblica ad uso Agricolo derivata da una sorgente in Loc. Trivero del Comune di Valdilana (BI), assentita all'Azienda GILETTI Patrick con D.D. n. 1.874 del 05.12.2024. PRAT. TRIVERO48

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.874 del 05.12.2024

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

1. di identificare come Concessionario l'Azienda Agricola "Giletti Patrick" (P.IVA 02643230028) con sede legale in Via Villa Sotto 38, 13867 Pray (BI), specificata in premessa;
2. di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 5 marzo 2001 n. 4/R e ss.mm.ii., sottoscritto il 08.11.2021 dal Legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
3. di rilasciare in capo al Concessionario la concessione preferenziale d'uso d'acqua pubblica identificata dal cod. pratica provinciale TRIVERO 48;
4. di accordare la concessione preferenziale di cui trattasi, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e ss.mm.ii., per un periodo di anni 40, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto in data 08.11.2021 e previo pagamento anticipato del corrispondente canone annuo dovuto in base ai parametri indicati agli artt. 1 e 2 del disciplinare stesso, fatto salvo ogni adeguamento e conguaglio ai sensi della normativa nazionale e regionale. Il canone é dovuto per anno solare e dev'essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio di ogni anno di riferimento, anche se il

concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, per cause a lui imputabili, salvo il diritto di rinuncia;

5. l'Amministrazione concedente è tenuta sollevata e indenne da qualsiasi danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi in seguito al rilascio della concessione;
6. la concessione è accordata salvi e impregiudicati i diritti di terzi, subordinatamente all'osservanza di tutte le disposizioni di Legge e dei regolamenti vigenti e in particolare delle disposizioni speciali sulle acque sotterranee;
7. di prendere atto che il Codice Utenza Regionale (C.U.R.), attribuito alla derivazione in parola dalla Regione Piemonte, ai sensi della L.R. n° 44/2000 è: BI10593;
8. di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:
 - all'art. 1: il prelievo complessivo di una portata massima di l/s 1 e di una portata media di l/s 0,0159 - pari a un volume complessivo annuo di 500 metri cubi, tramite una sorgente in località Roviore del Comune di Valdilana (BI), distinta al Fg. n. 31 – particella 107 NCT;
 - all'art. 2: l'uso Agricolo;
 - all'art. 7: le prescrizioni specifiche relative alla concessione, inerenti il contratto di locazione stipulato con il proprietario del fondo;
 - all'art. 13: le modalità di pagamento del canone annuo stabilito dalla normativa regionale (omissis).

Il Dirigente / Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.371 di Rep. del 08 novembre 2021

Art. 9 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone e alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione, a sue spese, delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative

alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua.

Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Valdilana.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Dario ORFEI